



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1766**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, articolo 124 come da ultimo modificata dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti un fondo destinato al sostegno finanziario delle imprese di autotrasporto.

Il giorno **30 Luglio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 prevede gli interventi provinciali destinati agli enti di garanzia di cui all'articolo 123 della medesima legge.

In particolare il comma 4 stabilisce la possibilità di prevedere, con deliberazione della Giunta provinciale, appositi fondi per agevolare la provvista di finanziamenti per specifiche iniziative o categorie di soggetti.

Nel contesto della crisi finanziaria ed economica che ha interessato l'economia mondiale negli ultimi due anni, le aziende dell'autotrasporto merci per conto terzi sono state tra le prime a risentire della contrazione degli scambi e della difficoltà di incasso dei crediti. Inoltre la crisi economica generale ha colpito il settore in una fase di profonda ristrutturazione per corrispondere alla progressiva contrazione dei margini economici.

Nella nostra provincia la criticità strutturale del settore è accentuata dalla frammentazione delle imprese, con una trentina di aziende medio-grandi e circa 800 piccole imprese.

La Giunta provinciale ha fatto fronte a questa situazione da un lato con gli strumenti che la manovra anticrisi ha destinato alle imprese di tutti i settori e, perciò, anche all'autotrasporto. In particolare gli interventi anticongiunturali utilizzati anche dalle aziende di autotrasporto sono:

- il riassetto finanziario di cui alla deliberazione n. 2686 di data 17 ottobre 2008, destinato alle piccole imprese, a cui hanno avuto accesso 95 aziende di autotrasporto;
- il riassetto finanziario di cui alla deliberazione n. 813 di data 9 aprile 2009, destinato alle imprese di maggiori dimensioni, che comprende tra i beneficiari 25 imprese di autotrasporto;
- i contributi straordinari per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali di medie e grandi imprese, fra i cui beneficiari rientrano 5 imprese dell'autotrasporto.

D'altro lato, sono stati previsti anche due strumenti specifici destinati alle imprese di autotrasporto:

- gli aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività di cui alla deliberazione n. 457 di data 6 marzo 2009, accordati a 39 imprese;
- gli aiuti per l'aggregazione aziendale del settore dell'autotrasporto regolamentati con la deliberazione n. 2229 di data 11 settembre 2009, il cui bando risulta ancora aperto.

Gli strumenti di intervento attivati hanno contribuito soltanto parzialmente ad attenuare gli effetti della crisi sul settore. Come si è detto, alcuni aiuti sono destinati esclusivamente alle medie e grandi imprese mentre il settore presenta una preminenza di imprese piccole. D'altra parte il riassetto finanziario ha costituito uno strumento per allungare le scadenze di rimborso dei debiti aziendali ma non ha immediatamente contribuito ad incrementare le fonti finanziarie che l'allungamento dei tempi di incasso dei crediti ha inaridito.

Si propone quindi di attivare un nuovo strumento di intervento che consenta alle imprese di disporre di un canale finanziario destinato in particolare allo smobilizzo dei crediti commerciali.

D'altra parte vi è anche l'esigenza di accordare l'intervento ad aziende che rispondano a requisiti di efficienza produttiva. Per soddisfare tale condizione appare opportuno fissare limiti all'aiuto in funzione delle unità lavorative che l'azienda si impegna a stabilizzare.

L'aiuto sarà destinato all'abbattimento degli oneri sostenuti per la provvista dei mezzi finanziari e per l'ottenimento dell'eventuale garanzia del confidi e sarà accordato nei limiti previsti dall'importo di aiuto limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- considerato che la legge provinciale n. 18/1993 continua ad applicarsi in forza delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- vista la disciplina comunitaria intitolata «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16, e in particolare il paragrafo 4.2 che, considerata la gravità della crisi mondiale, dichiara compatibile con il mercato comune, sulla base dell' articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto di importo limitato non superiore ad euro 500.000 per impresa nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, comprensivo degli aiuti d'importanza minore («de minimis») eventualmente ricevuti;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta di data 20 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 128, comma 1 della legge provinciale n. 18/1993;
- vista la propria deliberazione n. 767, di data 9 aprile 2009, concernente «Individuazione degli atti da adottare per l'attuazione di interventi e misure anticrisi, dei termini per la relativa adozione e ulteriori disposizioni, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2009 (legge finanziaria di assestamento 2009), comma 12 lettere a) e g)»;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, i seguenti criteri e modalità per la costituzione e la gestione da parte degli enti di garanzia di cui all'articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni operanti esclusivamente in provincia di Trento di un fondo destinato al sostegno finanziario delle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 124, comma 4, della medesima legge:

1.1 Destinazione del fondo

Il fondo è destinato al sostegno finanziario di imprese con attività prevalente di autotrasporto di merci per conto di terzi e con un numero di addetti, nel corso dell'anno 2009, compreso tra 4 e 50 ULA, per iniziative finalizzate alla ridefinizione del profilo finanziario dell'indebitamento aziendale, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali.

Sono in ogni caso escluse dall'accesso al fondo le imprese che abbiano già fruito di contributi straordinari per progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati alla stabilizzazione dei livelli occupazionali di medie e grandi imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

1.2 Requisiti per l'accesso

Possono accedere al fondo soltanto le imprese che presentino nel bilancio 2009 rispetto al bilancio 2008 un incremento dell'incidenza dei crediti commerciali sui ricavi.

1.3 Caratteristiche delle operazioni ammissibili

Al fondo possono accedere operazioni di credito nuove o il rinnovo di operazioni esistenti, di durata massima biennale e di importo massimo pari all'entità dei crediti commerciali risultanti dal bilancio 2009.

1.4 Agevolazioni del fondo

Sulle operazioni creditizie di cui al punto 1.3 è accordato un intervento destinato all'abbattimento del livello di onerosità e all'eventuale copertura dei costi per l'ottenimento della garanzia, se richiesta.

L'intervento è pari ad 1 euro per il rapporto $\frac{\text{Crediti}}{\text{ULA}}$.

Il riferimento per la determinazione dell'ammontare dei crediti è il bilancio definitivo dell'anno 2009. Il riferimento per il calcolo delle ULA (unità lavorative annue) è il libro unico del lavoro con riguardo ai dipendenti occupati nell'anno 2009.

Sono fissati in ogni caso il limite minimo di intervento pari ad euro 2.000 per unità lavorativa stabilizzata, secondo quanto specificato al successivo punto 1.5, ed il limite massimo di intervento pari ad euro 4.000 per unità lavorativa stabilizzata come sopra detto.

Le agevolazioni sono accordate nei limiti previsti dall'«aiuto di importo limitato e compatibile» disciplinato al punto 4.2 del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01) nonché dal Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 9 giugno 2009.

Qualora l'importo complessivo degli aiuti come sopra determinati superi quello massimo concedibile, è disposta la riduzione proporzionale degli aiuti stessi indipendentemente dai valori minimi sopra indicati.

1.5 Condizioni dell'agevolazione e obblighi per le imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono subordinate alla stipula di un accordo sindacale documentante l'impegno a mantenere un determinato livello occupazionale. L'agevolazione è inoltre subordinata alla positiva valutazione da parte dell'Ente di garanzia circa le prospettive economico-finanziarie dell'impresa.

La concessione dell'agevolazione comporta l'obbligo da parte dell'impresa di mantenere il suddetto livello occupazionale per due anni nel corso del triennio decorrente dal mese successivo a quello di stipula dell'accordo sindacale. Si considera a tal fine il numero di dipendenti occupati a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, compresi i dipendenti eventualmente posti in cassa integrazione guadagni ed esclusi quelli per i quali sia stata avviata la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione dell'obbligo suddetto, una riduzione non superiore al 10% degli occupati suddetti, con arrotondamento all'unità superiore.

La violazione dell'obbligo di mantenimento del livello occupazionale stabilito comporta la revoca parziale dell'agevolazione, con restituzione delle somme percepite maggiorate di interessi legali, proporzionalmente all'entità della violazione stessa. Non comportano violazione di tale obbligo la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere all'agevolazione, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi.

1.6 Gestione del fondo

Spetta agli Enti di garanzia valutare l'accesso al fondo nei limiti della presente deliberazione.

L'Ente di garanzia può applicare sulle operazioni commissioni per il rilascio della garanzia anche differenziate in funzione del grado di rischio.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ente di garanzia dovrà inviare alla competente struttura provinciale apposita rendicontazione contabile della gestione del fondo riportante, relativamente a ciascuna operazione in essere, l'entità dell'operazione, la percentuale di rischio coperto, le eventuali perdite sopportate, gli interventi concessi a valere del fondo e, in occasione della prima rendicontazione dell'operazione, l'entità di aiuto di importo limitato e compatibile accordato.

La competente struttura provinciale verifica annualmente la corretta gestione del fondo.

1.7 Documentazione da acquisire da parte dell'Ente di garanzia

Oltre alla documentazione contabile necessaria all'istruttoria, l'Ente di

garanzia dovrà comunque acquisire e conservare per almeno cinque anni:

- a) la richiesta di accesso al fondo da parte dell'impresa;
- b) le dichiarazioni dell'impresa previste per poter beneficiare dell'aiuto di importo limitato e compatibile;
- c) una dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione;
- d) copia dell'accordo sindacale;
- e) dichiarazione in tema di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili.

1.8 Finanziamento del fondo

Il finanziamento provinciale del fondo è disposto su domanda degli Enti di garanzia, a cui dovrà essere allegato un programma degli interventi da effettuare, con l'indicazione delle risorse necessarie.

1.9 Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni

Il termine entro il quale le imprese possono presentare la domanda per la concessione dell'agevolazione è il 31 ottobre 2010. L'agevolazione si intende concessa alla data della deliberazione dell'Ente di garanzia. Gli enti di garanzia possono adottare le deliberazioni di concessione entro il 31 dicembre 2010.

2. di dare atto che ai fabbisogni finanziari derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse già assegnate all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) destinate agli interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

PS - CM - CD